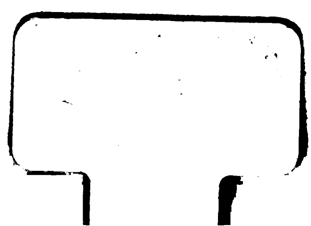


PAGANI

Ammonizione e domicilio coatto

1908





BIBLIOTECA DEL "DIRITTO ITALIANO„ (N. 312)

PIERO PAGANI

Ammonizione e domicilio coatto

Estratto dalla *Cassazione Unica* (Parte Penale)
Anno XX — Vol. XIX, nn. 33-34

ROMA
TIP. EDITRICE DEL "DIRITTO ITALI[ANO]"
Tribuna Tor de' Specchi, n. 18
1908

BIBLIOTECA DEL "DIRITTO ITALIANO„ (N. 311)

PIERO PAGANI

Ammonizione e domicilio coatto

Estratto dalla *Cassazione Unica* (Parte Penale)
Anno XX — Vol. XIX, nn. 33-34

ROMA
TIP. EDITRICE DEL "DIRITTO ITALIANO„
Tribuna Tor de' Specchi, n. 18
1908

Forty

La sentenza della C. S. 10 marzo 1908, su ric. del P. M. in c. Burega (1), riapre o meglio perpetua la questione che tanto fu dibattuta e ancora non sopita della decorrenza simultanea delli istituti che tanta parte hanno di comune, e tanta di dissimile, dell'ammonizione, della vigilanza speciale della pubblica sicurezza e del domicilio coatto.

Istituti simili nell'intento, essi differiscono in alcune modalità di attuazione più o meno essenziali, giacchè si consideri la vigilanza nella sua qualità riconosciutale dal codice penale di sanzione sussidiaria, di complemento penale, noi non possiamo (e nessuno con noi lo potrà) negare che essa, come gli altri due istituti che sopra abbiamo ricordato e che non sono per avere il carattere di pena vera e propria, mira alla difesa preventiva della Società,

(1) Leggesi in *Cassaz. Un.*, vol. XIX, n. 33, col. 1033.

a impedire che chi ha mostrato natura, sentimenti antisociali possa nuocere nuovamente ai suoi simili. Quindi si è che io son quasi tratto a ritenere nella vigilanza speciale in modo precipuo, in questo istituto ibrido, più la natura preventiva che repressiva, più il fine di far in modo di porre il delinquente (e tengasi bene presente che si tratta di delinquenti della peggiore e più temibile specie, come quelli che hanno dimostrato non una specialità nel reato, ma una tal quale proteiformità ed ecclettismo) in condizione di esser sorvegliato di modo che possa men facilmente esser di danno altrui.

Però si è appunto, e lo dico così di sfuggita, non avendo io ad occuparmi in particolar modo dell'istituto della vigilanza speciale in confronto a quello del domicilio coatto, che io ritengo sia dipeso dalla natura ibrida di penalità e di misura precauzionale, che esso istituto in sè stesso raccoglie, il grande dibattito che nella scuola e nel fòro si è fatto circa la decorrenza simultanea di essa e del domicilio coatto. Si ebbe un grande torto. La si volle considerare questa benedetta vigilanza speciale o solamente come una pena aggiunta, o solamente come misura di pubblica sicurezza, e a seconda si partiva dall'una piuttosto che dall'altra con-

cezione, si affermava o si negava che rimanesse sospeso durante il tempo trascorso al domicilio coatto il termine, pel quale un cittadino era stato sottoposto agli obblighi della vigilanza speciale di pubblica sicurezza. Partigiano della pena indeterminata, o almeno non determinata all'inizio, io ritengo che, data la finalità sociale della vigilanza speciale, la quale mira a porre al sicuro quanto più è possibile la Società dal malfare di chi ha già dato troppe prove del suo animo, essa sia a considerarsi un po' come un prolungamento della sanzione penale, uno stato intermedio tra la completa cattura e la libertà completa, e insieme un gradino di più verso di questa in confronto al domicilio coatto, in cui la libertà soffre pur sempre una maggiore coazione, e quindi non si possa ammettere che li due provvedimenti contemporaneamente decorrano.

***

La sentenza che noi annotiamo non riflette la vigilanza speciale, ma la ammonizione; ed a questa limitiamo il nostro esame.

L'ammonizione è certamente ed unicamente misura di pubblica sicurezza, e a questo proposito molti delli argomenti che si sono sostenuti e combattuti per il de-

corso della vigilanza speciale durante il periodo di domicilio coatto non hanno ragione di essere richiamati.

Che cosa sia, quando si irroghi l'ammonizione, quali obblighi e sanzioni essa porti seco ce lo dice la legislazione speciale di P. S. — Nel titolo III della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, il quale, non lo si dimentichi, si intitola: *Disposizioni relative alle classi pericolose della società,* il cap. III tratta della ammonizione. Per andar soggetti a questo istituto occorre si tratti o di ozioso o di vagabondo abituale valido al lavoro e non provveduto dei mezzi di sussistenza — oppure di un diffamato per delitti di omicidio, di lesioni personali, di minaccie, di violenza o resistenza all' autorità, o d'incendio, di associazione a delinquere, di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, e favoreggiamento.

La differenza fra i vari delitti sta nella subìta condanna o meno, onde sintetizzando si può dire che la vera diffamazione si ha quando concorrano i due estremi: 1° che l'individuo sia stato più volte condannato, o più volte sottoposto a processo per determinati delitti; 2° che la voce pubblica lo accusi come abitualmente colpevole di quelli stessi delitti.

Sotto queste condizioni si fa luogo al monito, il quale viene inflitto sopra rapporto della Autorità di P. S. con procedura speciale, della quale non occorre qui ci occupiamo, dal Presidente del Tribunale. Ora a questo proposito giova notare come l'essersi deferite tali attribuzioni a un magistrato non muta la natura dello istituto, giacchè nel caso egli esplica una funzione speciale non giudiziaria come altre ne ha; e valga l'esempio dell'essere egli presidente della Commissione provinciale per la revisione delle liste elettorali. Si ricorre a questo capo di collegio, come colui che, essendo magistrato indipendente, inamovibile ed elevato per grado ed esperienza, presenta garanzie maggiori di imparzialità, di rettitudine e di giustizia.

Gli ammoniti per ozio e vagabondaggio, come i diffamati, hanno dei vincoli tassativamente indicati dalla legge, e sono per gli oziosi e vagabondi l'obbligo di darsi in un conveniente termine al lavoro, di fissare stabilmente la loro dimora (e nella scelta sono liberissimi), di farla conoscere nel termine stesso alla autorità locale di P. S., e di non abbandonarla senza preventivo avviso alla medesima: per i diffamati l'obbligo di vivere onestamente, di rispettare le persone e la proprietà, di non dar ragione a sospetti e di

non abbandonare il luogo scelto a dimora senza preventivo avviso all'autorità.

Per entrambe le categorie vi è il vincolo di ritirarsi la sera in quell'ora prescritta, di non uscire il mattino prima dell'ora fissata, non portare armi, non trattenersi nelle osterie, bettole o case di tolleranza in modo abituale: vanno poi tutti soggetti a seconda dei casi alla perdita di certi diritti civili e politici.

L'ammonizione dura due anni dal giorno della ordinanza, dopo il qual termine cessa di diritto, a meno che (art. 108) nel frattempo l'ammonito non riporti condanna per delitto qualunque si sia, ma deve intendersi commesso durante il biennio del monito, o per infrazione alli obblighi dell'ammonizione, nel qual caso il biennio non è sospeso, ma ricomincia a decorrere dal giorno del compimento della pena. Questa la differenza salientissima con la vigilanza speciale, la quale, come vedremo, è così organata che il tempo anteriore si somma con quello posteriore alla condanna per formare il periodo di sottoposizione. Questo altro istituto è assai più grave dell'ammonizione, perchè impone, oltre li altri obblighi già elencati anco per l'ammonizione, quelli di presentarsi all'autorità locale di P. S. in determinati giorni e ad ogni chiamata, e di portar sempre

seco la carta di permanenza; di più la vigilanza speciale può arrivare normalmente ai tre anni, ed in certi casi speciali fino ai dieci.

L'assegnazione al domicilio coatto (articolo 123 legge P. S.) si può avere con una procedura speciale nei confronti di persone ammonite o vigilate speciali che siano pericolose alla sicurezza pubblica e che incorrano con distinte sentenze: 1° in due condanne per contravvenzione all'ammonizione o alla vigilanza speciale; 2° in due condanne per delitto contro le persone o la proprietà; 3° in due condanne per violenza o resistenza all'autorità; 4° in una condanna per contravvenzione all'ammonizione o alla vigilanza speciale e una per i delitti di cui ai nn. 2 e 3. L'assegnazione dura da 1 a 5 anni in una colonia o in un comune del Regno a scelta del Ministero degli Interni, dove il cittadino deve esser tradotto dalla pubblica forza. Gli obblighi dei coatti sono in certo qual modo quelli del vigilato speciale (art. 132 capov.), ma con una differenza in più e cioè che, mentre il vigilato speciale può con permesso dell'autorità di P. S., scritto sul libretto di permanenza, allontanarsi dal comune ove risiede fissando in altro comune la dimora, il coatto (art. 131 legge) non può allontanarsi dalla colonia

o comune assegnatogli. Quindi ecco che il richiamo fatto nel capoverso dello articolo 132 non include lo art. 122. che appunto permette al vigilato speciale di trasferire la sua dimora da uno in altro comune col permesso dell'autorità di P. S.

Da le premesse emerge che i tre istituti formano come una scala ascendente dall'ammonizione alla vigilanza, da questa al domicilio coatto: istituti che hanno molti lati uguali, finalità identica, ma che non possono assolutamente confondersi, ed ognuno ha la sua estrinsecazione individua a tutela della società.

Si dice: nel più sta il meno; per concludere che, siccome il domicilio coatto ha rigori più stretti pel cittadino che non la semplice ammonizione, questa cessa, si immedesima nel primo e non se ne deve più tener calcolo se non per quel periodo di biennio che ancora sopravanzasse allo esperimento del domicilio coatto.

Una prima osservazione a farsi è questa. La legislazione di P. S. non fa alcun accenno a tale immedesimazione, non la fa la raccolta dei lavori preparatorii, e certo non poteva essere in mente di chi dettò tali disposizioni. Ivi si parla solo ed unicamente di interruzione dell'ammonizione durante la pena inflitta per delitto o per infrazione agli obblighi del monito. Questa

constatazione ha per noi una importanza saliente, perocchè da essa noi deduciamo che trattandosi di istituto preventivo e limitativo della libertà dei cittadini a tutela della Società, non possiamo allontanarci da quanto a salvaguardare tale pace dei consociati ha creduto il legislatore di dettare.

Si dice che l'ammonizione essendo quasi sorella gemella della vigilanza speciale almeno si compenetrerà con questa nella sua pratica contemporanea e concorrente esplicazione, per dedurre poi che come tale simultaneo decorso di esperimento si ha fra il monito e la vigilanza speciale, così altrettanto deve accadere tra il monito e il domicilio coatto, fratello germano della vigilanza.

Ecco, io a questa parentela ci credo poco; mi pare che consanguineità non si possa avere fra tali istituti, ma solamente una affinità molto stretta: ma a parte tutto, e a parte ancora l'osservazione preambula che trattandosi di istituti che hanno ognuno una personalità e una fisonomia speciale, particolare, non si può far uso di questo passaggio, che non ha base in legge, noi neghiamo che anco fra ammonizione e vigilanza speciale si possa far luogo al simultaneo decorrimento del termine.

E' vero che la Cassazione (ha tali braccia che tutto raccoglie nella sua immensità!!) alcune volte ha deciso che, se a Tizio è applicata l'ammonizione e la vigilanza speciale in un sol tempo, per lui si passa il termine pel quale e l'una e l'altra fu irrogata; ma non ci sentiamo proprio di sottoscrivere a tale giurisprudenza (1). Essa parte dal concetto che la vigilanza speciale non sia una pena, e allora ponendo a confronto l'art. 108 della legge di P. S. per cui l'ammonizione cessa di pieno diritto allo scadere del biennio dal giorno della ordinanza, se nel frattempo l'ammonito non abbia subìto condanna per delitto o per contravvenzione alla ammonizione, nel quale caso il biennio decorre dal giorno del compimento della pena, con l'art. 110 stessa legge, per cui il contravventore alle prescrizioni del monito è punito con l'arresto fino a due anni e con la vigilanza speciale dell'autorità di P. S., conclude dicendo che il biennio deve calcolarsi dalla scadenza della pena effettiva e non si deve tener conto della vigilanza.

(1) Vedansi in tal senso le sentenze della Suprema Corte 28 marzo 1901, ricorr. Porto Alfio (*Cassaz. Unica*, XII, 1117); 14 gennaio 1903, P. M. c. Barone (*Foro Italiano*, 1903, II, 121, in nota); 10 febbraio 1903, P. M. c. Casali (*Foro It.*, 1903, II, p. 121); 16 gennaio 1903, Servetti (*Giust. Penale*, 1903, 815).

Per giungere a tale conclusione, me lo perdonino gli egregi sostenitori, mi sembra che si sforzi un pochino la legge e si cada in quel tale errore così pauroso per gli esegeti di aggiungere alla legge stessa.

L'art. 108 parla di *pena* che venga irrogata all'ammonito per *condanna* durante il monito; l'art. 110 dice quale sanzione penale colpisca il contravventore, e la sanzione penale è duplice; afflittiva: l'arresto; intermedia fra la cattività e la libertà assoluta: la vigilanza. Ecco perchè io fin dal principio dicevo che la vigilanza è profondamente dissimile nella sua entità costitutiva, ontologica dagli altri due istituti pure così simiglianti per altri aspetti, e cercavo di porre in piena luce questo di particolare che si trova nella vigilanza, l'ibridismo della duplice sua natura: essa, se non è pena nel senso stretto della sua parola, è per detto esplicito dello Zanardelli (e basta leggere le sue parole nelle Relazioni al codice penale) un complemento penale, è una sanzione, è una pena in senso lato (e così deve ritenersi di fronte all'art. 234 c. p.), mentre dall'altro canto ha in sè la natura di misura. preventiva: ma prima quella e poi questa. Quindi si è che le parole « condanna » e « pena » che si trovano nella prima parte e nel capoverso dell'art. 108 legge P. S.

si devono sempre considerare in relazione indissolubile con lo art. 110 p. p. della legge, e allora senza far distinzioni che la legge non fa, senza alla medesima aggiungere, là dove di aggiungere non c'è proprio bisogno, si deve concludere che la sanzione, che la pena (propria o impropria, in senso stretto o largo, non occorre sottilizzare) infliggenda al contravventore al monito è l'arresto e la vigilanza speciale, e che quando *tutta la pena*, non una parte sola, sarà espiata, allora da quel giorno incomincerà a decorrere il nuovo biennio di ammonizione. Io capirei la discussione, se l'articolo 28 del codice penale, che parla della vigilanza speciale, anzichè essere sotto il Tit. II (del libro I), intitolato *delle pene,* fosse stato posto nel successivo titolo III, fra gli *effetti delle condanne penali*. Allora si avrebbe avuto un argomento per sostenere la mancanza nello istituto di natura penale, ma solo la qualità di misura preventiva difensiva della Società : ma collocato com'esso fu dal legislatore tale discussione, me lo permettano, è un poco oziosa ; e mi hanno pur insegnato che anco la topografia di una disposizione di legge, anco il vedere se essa è collocata in questo piuttosto che in quel gruppo, ha un valore esegetico del

quale chi studia il codice, la norma in genere, non può preterire.

L'art. 108 p. p., fa due ipotesi: che l'ammonito sia condannato per delitto, che sia condannato per contravvenzione all'ammonizione. Lasciamo da parte che in pratica le due imputazioni si faran compagnia perchè, se commette un delitto, l'ammonito contravviene anco all' ammonizione che gli fa obbligo di bene e onestamente vivere; prendiamo la legge così com'è e pensiamo pure che l' ammonito sia condannato per delitto e non per la contravvenzione ai propri obblighi: può ben essere che per il delitto (magari un minuscolo reato di ingiurie) non si debba irrogare altra pena che la restrittiva, e che la legge penale nello art. 28 non sia a richiamarsi. Invece per le infrazioni al monito la vigilanza deve accompagnare l'arresto (art. 110).

Ecco il perchè nello art. 108 legge di P. S. si parla di pena in senso lato, non di pena nel senso ristretto dello art. 11 Cod. Pen.: per me la parola « pena » dell'ultima parte dell'art. 108 ha una estensione e deve interpretarsi come sinonimo di sanzione penale: principale è l'arresto o la reclusione, accessoria la vigilanza: la quale sarà obbligatoria nel caso d' infrazione al monito, possibile a seconda

del delitto commesso in caso di condanna per delitto; così come la legge la nominò *pena* nell'art. 117 della legge di P. S.

La Suprema Corte in varie sentenze ha appunto ritenuto che la vigilanza e ammonizione devono avere un decorso separato individuale così che in caso di concorso nello stesso individuo prima si espii la vigilanza e, questa finita, incominci il biennio dell'ammonizione, e a questa giurisprudenza io mi associo come a quella che è pedestre e facile interpretazione della parola e dello spirito della legge, la quale coi due istituti volle difendere la società dagli attacchi di chi è fra i delinquenti non alle prime sue armi; altrimenti si arriverebbe a questo pratico risultato (il solo esperimento mostra la irrazionalità dell'opinione che lo sostiene), che la società verrebbe ad essere meno protetta contro chi ha dimostrato intenti maggiormente antisociali, e chi è già colpito dall'ammonizione non troverebbe in questa freno al mal fare, perchè tanto saprebbe che anco incorrendo nella vigilanza speciale in un tempo solo espierebbe e l'una e l'altra...

Ah! beata illusione sull'effetto intimidativo delle sanzioni!!...

E così cade l'opinione, diremo così, intermedia, e per conseguenza non la si

può più invocare per giungere al punto più alto che è quello del decorso simultaneo dell'ammonizione e del domicilio coatto (1).

À proposito di quest'ultimo punto non possiamo naturalmente esprimere avviso contrario. Posso io pure protestare contro lo istituto della vigilanza speciale, dell'ammonizione e del domicilio coatto; posso ben dire che almeno così come sono oggi costituiti questi istituti sono di danno e di pericolo più che di sollievo e di difesa, e bene sarebbe venire a la istituzione della pena a tempo indeterminato nel senso di allontanamento di questi elementi antisociali dalla società stessa fino al momento in cui si sia convinti che possano nel consorzio rientrare senza pericolo altrui. Ma in pratica ci sono e noi dobbiamo vederne secondo le norme vigenti. Per me dunque il tempo passato a domicilio coatto non deve computarsi a sconto del tempo stabilito nel monito. Potremmo qui ripetere quanto già dicemmo in linea generale parlando del precedente contrapposto, pe-

(1) La Cassaz. romana fu di tale avviso nelle sentenze oramai antiche, ma sempre vere, 13 gennaio '92 (*Foro It.*, 1892, *Repert.*, voce *ammonizione*, n. 11); 22 dicembre '93, Pappalardo (*ivi*, 1894, II, 87); 27 ottobre 1889 (*ivi*, *Repert.* '900, voce *ammonizione* n. 7); 8 agosto '902, ric. Mesecorto (*Foro It.*, '903, II, 12).

Ricorderemo ancora la sentenza della Corte di Appello di Napoli, 4 novembre '93, nella causa Pappalardo sopra cennata, la quale aprì, come suol dirsi, il fuoco su questo punto.

rocchè il domicilio coatto senza essere una pena, perchè non considerato nel titolo II, libro I cod. pen., ha però espressamente preso a prestito le norme che regolano quell'istituto (art. 132, legge P. S.), ma ce ne asteniamo per evitare inutili ripetizioni.

Gli argomenti tutti tratti da legge positiva che stanno a favore della nostra teorica non sono pochi e sono chiari. Avanti ogni cosa noi dobbiamo dichiarare che non accettiamo la tesi che pur vediamo accolta come argomentazione esegetica da alcuna delle sentenze della Suprema Corte seguenti la nostra stessa opinione ed implicitamente ricevuta dalla sentenza 10 marzo 1908, Burega, che noi veniamo annotando. L'ammonizione non promana da l'autorità giudiziaria: essa è deferita per la irrogazione a un alto magistrato, ma egli agisce in una veste speciale e il provvedimento rimane pur sempre e solamente d'indole di polizia, di sicurezza pubblica e nulla più, così come è pel domicilio coatto. Quindi nessuna idea preconcetta di impedire soprusi di una autorità verso quella giudiziaria, nessuno « chauvinisme » che è sempre pericoloso : la legge ne porge elementi sufficienti per dirimere la questione, anco partendo dall'idea che ammonizione e domicilio coatto siano stretti affini, se non addirittura parenti, parentela per modo di dire, impe-

rocchè il domicilio coatto non può alla lettera dirsi una forma peggiore di ammonizione, potendo essere inflitto per lo art. 123 della legge di pubblica sicurezza anco a persona alla quale mai si sia irrogata l'ammonizione (nn. 2, 3, 4 dell'articolo citato). L'ammonizione non è certamente una pena, sia in senso stretto, come vuolsi dall'art. 11 codice penale, che in senso lato comprendendovi i complementi e i sostitutivi penali pure considerati nel titolo II del libro I, codice penale. In questa legge anche l'istituto dell'ammonizione non è mai una sol volta considerato come sanzione penale, o ai fini di riferirvi una qualche penalità considerandone le infrazioni.

Tutti essendo concordi sul suo carattere preciso di misura di polizia (non si può invocare tampoco lo ibridismo che vedemmo nella vigilanza speciale, fonte di tanta discussione), non si può prendere base esegetica dagli elementi caratteristici delle penalità. Tra questi vi è la continuità; ora, si dice da chi non pensa come noi, il tempo passato al domicilio coatto deve valere anco pel biennio di ammonizione, perchè la espiazione di questa non può essere interrotta senza andar contro ad uno dei canoni primi del codice penale: la continuità della espiazione. Belle parole, ve-

rità inconcussa, ma è inutile qui richiamarla, perchè l'ammonizione non è una pena, e quindi non può alla stessa adattarsi quella regola caratteristica della sanzione penale: per conseguenza il decorso del biennio pel monito può subire sospensioni (non si parla di interruzioni, come spiegheremo poi), senza per nulla impingere nei canoni del diritto penale.

Un'altra ragione per non accettare questa opinione pseudo liberale si desume appunto dalla natura e dalla esplicazione del monito. Questo lascia la persona colpita nel seno della società, non solo, ma pur in mezzo alla sua famiglia, in condizione di agire in essa e sentirne la reazione così come ogni cittadino: sotto l'osservanza di alcuni obblighi (che in buona parte sono quelli comuni del vivere onestamente che ogni cittadino per bene spontaneamente osserva) l'ammonito è libero completamente di orientarsi come crede, e di esplicare la propria personalità sociale. Altrettanto non si può dire pel coatto, il quale, internato in una colonia o in un dato comune, è separato dalla società, dalla sua stessa famiglia, è obbligato a una certa dimora, ha i propri atti asserviti all'altrui volontà, a regola severa di disciplina: a ben differenti condizioni egli diviene poco meno di un

recluso. Ciò impedisce si confondano i due provvedimenti, ma uno sussegue l'altro: dei due il domicilio coatto deve avere immediata esecuzione (art. 127, legge P. S.); quindi se un ammonito viene assegnato a domicilio coatto, si sospenderà il biennio della pena, comincierà l'immediata esecuzione del secondo provvedimento, che deve aver la precedenza per volere della legge e per la sua maggior gravità, e poi, finito, riprenderà il suo corso la ammonizione, cioè quel cittadino ridivenuto libero, o almeno meno vincolato, verrà rimesso in mezzo alla società, nel seno di sua famiglia, potrà con maggior libertà esplicare la propria personalità fisica e psichica, e darà agio alla società di studiare e convincersi se il suo carattere siasi modificato, cioè se la sua inadattabilità sociale siasi attenuata o addirittura sia scomparsa. Succede a rovescio quel che già rilevammo in principio per il crescere della scala preventiva. Si comincia dall'ammonizione, si sale alla vigilanza, si arriva al domicilio coatto, dal domicilio coatto, disposto per gli elementi più riottosi della società, si rifà la scala a rovescio: se è un vigilato speciale, sconterà la sua vigilanza, se è un ammonito, i precetti del monito; sarà una prova e un graduale riacquisto controllato della piena e completa libertà.

Noi abbiamo di questo principio una riprova nel codice penale stesso, il quale ammette una diminuzione di captività e di coazione allo art. 14 e seguenti. Nell'art. 11 è disposto che il condannato alla reclusione o alla detenzione per un tempo superiore ai tre anni che abbia scontato tre quarti della pena e non meno di 3 anni, se reclusione, la metà se detenzione, e abbia tenuto tale condotta da far presumere il suo ravvedimento, può, a sua istanza, ottenere la liberazione condizionale, sempre che il rimanente della pena non superi i tre anni, e non concorrano le eccezioni di cui al capoverso. Scorso, continua l'art. 17, il tempo della pena inflitta senza che la liberazione condizionale sia revocata, la pena rimane scontata: è un periodo di prova: si faccia il caso che Tizio sia un ammonito: in applicazione dello art. 108 legge P. S. tutti siamo d'accordo che essendovi una condanna per delitto (e le pene di cui parla l'art. 16 cod. pen. non sono irrogabili che per delitto) il biennio del monito rimane interrotto: potrà questo biennio scontarsi nel tempo passato in liberazione condizionale? Non lo crediamo assolutamente perchè si prescriverebbe insieme una pena e un provvedimento di P. S. e ciò non può permettersi, e poi perchè l'art. 17 del codice

penale medesimo ce lo inibisce. Di vero nelle ultime sue parole questo articolo dispone espressamente che il tempo trascorso in liberazione condizionale si computa nella durata della vigilanza speciale dell'autorità di P. S. che fosse aggiunta alla pena scontata. Questo articolo io non ho visto richiamato da alcuno dei molti e valorosi che si occuparono del decorso della vigilanza e del domicilio, e per inciso mi permetto di dedurne che se in questo caso specialissimo dovette il legislatore disporre *ad hoc*, vuol dire che negli altri casi di libertà *in partibus* tale coevo decorso non è ammissibile. Ma restringendoci alla materia nostra, noi dobbiamo rilevare qui che essendosi parlato della vigilanza e non dell'affine monito, si volle dal legislatore riconoscere la verità giuridica che durante la liberazione condizionale (da non confondersi con la libertà condizionale e la condanna condizionale) il biennio monitorio non decorre, perchè vi è in corso sempre, sia pure sotto altra forma, la espiazione di una pena.

Dalla considerazione da noi fatta, che non si tratta di una pena, derivano altri postulati.

Intanto è un fuor d'opera parlare di assorbimento di pene. L'art. 78 del codice penale non può esser richiamato che nel

caso di violazioni di diverse norme di legge commesse con unico atto: ora l'ammonizione e il domicilio coatto sono provvedimenti inferti senza che si sia in presenza di un attuale reato, sono una conseguenza di passati errori, l'ammonizione non è pena e tale non è il domicilio coatto; quindi questo istituto è inapplicabile e ognuno dei primi deve aver svolgimento individuo.

L'art. 10 della legge di P. S., dopo aver detto che l'ammonizione cessa di pieno diritto allo scadere del biennio dal giorno dell'ordinanza se nel frattempo non vi fu condanna per delitto o per infrazione al monito, aggiunge che, in caso di condanna per uno di tali titoli, il biennio ricomincia a decorrere integro dal giorno del compimento della pena. Senza fare terminologia il legislatore ha con questo capoverso dell'art. 108 prospettato l'istituto della interruzione, il quale è cosa affatto diversa dalla semplice sospensione: la prima ha per effetto di porre nel nulla un periodo di tempo anteriore all'atto interruttivo; la seconda invece apre una parentesi nel decorso di un termine e cioè, cessata la causa sospensiva, il tempo a questa anteriore ricomincia a decorrere e si cumula col termine successivo fino a compimento del prescritto. Quindi, altro

errore comune a quanti vollero sostenere l'opposto, non si può invocare contro di noi lo art. 108 della legge dicendosi non parlare esso di altri atti interruttivi, oltre quelli di condanna e doversi far ricorso allo art. 93 del codice penale che ci darebbe torto, unica disposizione che la Cassazione stessa riconosce si possa al caso richiamare (1).

L'art. 108 della legge non tiene parola alcuna di cause sospensive; enumera unicamente quelle interruttive e quindi a proposito di queste ultime all'infuori della condanna per delitto e per infrazione ai doveri del monito nessuna altra causa interruttiva del biennio sarà ammessa: ecco perchè, per esempio, nel caso di arresto preventivo per un fatto pel quale non segua condanna penale, non si avrà interruzione del biennio, perchè l'assoluzione ha provato che il monitato nulla aveva commesso contro la legge e il suo dovere. Ma appunto per non aver parlato di cause di sospensione noi dobbiamo, per le ragioni anzidette, in caso di concorso con altre cause per cui l'ammonito sia tolto dallo stato di fatto nel quale col precetto è posto (e tale è appunto l'es-

(1) Vedi sentenza 5 maggio 1898, ric. Ambra, in *Foro Italiano* 1898, II, 351.

sere messo in condizione di non poter più esplicare liberamente o quasi la sua personalità fisica e psichica), noi dobbiamo ammettere la parentesi sospensiva del periodo biennale: per la sospensione nessuna inibizione in legge.

Errato sarebbe poi il ricorso all'art. 93 del cod. pen.; in linea generale, perchè l'art. 93, come già dicemmo per l'art. 78, è scritto per le pene, e nè il domicilio coatto, nè l'ammonizione si possono dir tali, e poi perchè l'art. 93 riflette lo istituto della prescrizione, istituto che con la relativa interruzione è affatto differente da quello che ne occupa; non occorre poi ricordare come si versi qui in tema di restrizione della libertà dei cittadini, e quindi se non affatto proibito, certamente è pericoloso il far ricorso alle norme vigenti per istituti finitimi, affini, e all'esegesi analogica.

Ancora: se si ammettesse, ciò che già combattemmo, essere il domicilio coatto uno inasprimento dell'ammonizione, il coatto mantenendo buona condotta può ottenere per l'art. 129 della legge di P. S. di esser liberato condizionalmente prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione. Poniamo il caso che tale avvenimento accada prima sia decorso il biennio della ammonizione: logica vor-

rebbe che il coatto ottenesse anco la cessazione di diritto dell'ammonizione col giorno in cui fosse dimesso dalla colonia o dal comune assegnatogli; con quanto buon governo delle leggi ognuno può vedere.

Che più? al coatto che contravviene agli obblighi suoi, che pure hanno dei punti di simiglianza con quelli imposti dal monito, non si applicano le pene portate per quest'ultimo dallo art. 110 della legge di P. S., ma bensì le pene disposte per la violazione della vigilanza speciale (art. 131 della legge); ciò ne mostra per un altro verso come i due istituti debbano continuare anco in caso di concorso ed aver vita individua, essenza ed esistenza a sè, e siano incompenetrabili e inconfondibili.

Con questo ne sembra di avere con un quadro completo mostrato, assieme alla critica della opinione contraria, le ragioni che sostengono l'opinione che una volta ancora vediamo affermata dalla Suprema Corte in questa materia.

Notisi anzi questo, che è molto significativo: mentre sul tema di concorso e coesistenza della vigilanza speciale e del domicilio coatto si può dire esservi oscillanza continua nelle sentenze della Suprema Corte e non solo tra l'opiniono

seguìta da una sezione in confronto dell'altra, ma pure fra i giudicati di una stessa sezione; in tema di coesistenza dell'ammonizione e del domicilio coatto vi è un mirabile accordo (1), e se tolgasi la sentenza 5 maggio 1898, che ho citato più sopra, nessuna altra ho potuto rintracciarne della Cassazione che le tenga bordone. Data la differenza ontologica e di esplicazione dei due istituti dell'ammonizione e della vigilanza non crediamo che sarebbe forte errore il fare richiamo alle sentenze che andarono nell'avviso di esplicazione contemporanea della vigilanza e del domicilio coatto.

Omettiamo quindi pensatamente ogni accenno a tali giudicati.

---

(1) Affermarono la indipendenza dei due istituti, con questo o quel motivo, le seguenti sentenze della Cassazione: 13 gennaio 1892 (*Foro Ital.*, 1892, *Repertorio*, voce *ammonizione*, n. 11); 22 dicembre 1893 (*Foro Italiano*, 1894, II, 87); 14 ottobre 1898, Ric. Liguori (*Cassazione Unica*, X, 665, e *Foro It.* 1899, II, 175); 21 novembre 1898, P. M. c. Del Giacinto (*Cassazione Unica*, X, 244); 13 novembre 1899, P. M. c. Perro (*Cassazione Unica*, XI, 371); 22 agosto 1900, Vidal (*Cassaz. Unica*, XII, 183); 6 marzo 1901, P. M. c. Perro (*Cassaz. Unica*, XII, 1134, e *Foro Ital.*, 1900, II, 54); 11 agosto 1902, P. M. c. Pellettera - (*Cassaz. Unica*, XIII, 1457, e *Foro It.*, 1902, II, 507); 7 dicembre 1903, Sezioni Unite, P. M. c. Delli Santi (*Foro It.*, '904, II, 91), ed altra nella stessa causa eccennata senza data in questa sentenza 13 aprile 1903, P. M. c. Palazzo, *inedita*; 12 maggio 1903, ric. Ricuzzi (*Foro Ital.*, 1903, II, 448); 17 maggio 1903, P. M. c. Periano (*Foro It.*, '904, II, 91); 18 aprile 1903, P. M. c. Sarnelli (*Cassaz. Unica*, XIV, 994); 11 luglio 1903, Signorelli (*Foro It.*, 1903, II, 406); 14 dicembre 1905, Santamaria (*Cassaz. Unica*, XVII, 851).



